

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, li 06/10/2021

CIRCOLARE N. 50/2021

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Approfondimento

Oggetto: Verifica del Green Pass sui luoghi di lavoro

Con Decreto Legge del n. 127 del 2021, l'obbligatorietà del GREEN PASS, inizialmente limitata solo ad alcune categorie professionali, è stata estesa a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15/10/2021 e sino al termine dello stato di emergenza, ad oggi stabilito nella data del 31/12/2021.

La presente circolare ha quindi la finalità di informare tutti i gentili Clienti circa le misure da adottare per garantire un controllo efficace della certificazione verde all'interno delle Vostre aziende / attività, che è espressamente demandata al datore di lavoro o ad un suo incaricato.

Come si ottiene il Green Pass

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- in caso di tampone antigenico o molecolare negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Il possesso e l'esibizione del Green Pass sono prerequisiti essenziali per accedere al luogo di lavoro per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro del settore privato, anche sulla base di contratti esterni.

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Sono esentati unicamente i soggetti in possesso di idonea documentazione medica ("Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Covid- 19") rilasciata secondo le forme previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021 n. 35309.

Procedure da adottare entro il 15/10/2021

Il datore di lavoro, entro il 15/10/2021, dovrà:

- mettere a punto una procedura che disciplini le verifiche del Green Pass all'ingresso del luogo di lavoro (od anche in un momento successivo), le modalità in cui le stesse si terranno, che indichi il soggetto formalmente incaricato dal datore di Lavoro a svolgere le verifiche (ove non siano svolte personalmente da quest'ultimo) e le conseguenze disciplinari in caso di mancato possesso e/o esibizione del Green Pass.
- consegnare informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 679/2016 che indichi ai soggetti interessati le finalità del trattamento dei dati personali;
- predisporre un registro che attesti lo svolgimento dell'attività di controllo e verifica del Green Pass.

La tecnica operativa di screening della certificazione verde (così come il momento prescelto per effettuare le verifiche), da effettuarsi tramite l'apposita app gratuita "Verifica C19", che permette la lettura del Green Pass, potrà essere valutata dal datore di lavoro in base alla propria organizzazione aziendale, all'attività svolta, ed al numero dei dipendenti. La modalità di controllo del possesso del Green Pass al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro è comunque preferibile poiché in tal modo sarà più facile prevenire la possibilità di contagio sul luogo di lavoro.

Il Decreto Legge 127/2021 ha evidenziato che lo smart working non è utilizzabile per eludere l'obbligo del Green Pass.

Conseguenze in caso di mancato controllo – sanzioni

- per il datore di lavoro: sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata;
- per i lavoratori: i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che ne risultino privi al momento dell'accesso sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel settore privato l'assenza ingiustificata scatta fin dal primo giorno, deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso comunque denominato.

Il decreto precisa che in ogni caso non vi saranno per i lavoratori conseguenze disciplinari, e che resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati all'accertamento (ispettori AUSL, polizia locale, forze armate).

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere (non licenziare) il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Link utili:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-0918&atto.codiceRedazionale=21A05593&elenco30giorni=true

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/21/226/sg/pdf>

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimenti e/o approfondimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Francesca Palladi

SGB & Partners – Commercialisti

